



## TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

### COMITATO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI CHE PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA

EX ART. 179 TER DISP. ATT. C.P.C.

Visto che, con decreto n. 15 del 5.11.2025, nel darsi atto che non erano state presentate nuove domande per l'inserimento nell'elenco previsto dall'art. 179 disp. att. c.p.c. e non erano sorte cause di incompatibilità, si posticipava la seduta dal 12.11.2025 al 4.5., tenuto conto della non utilità di quella già fissata;

che in detta occasione si è previsto che nella seduta del 4.5.2026 si sarebbero esaminate le domande per la conferma, essendo trascorso il termine triennale, conferma dell'iscrizione nell'elenco;

che con successivo decreto n. 1 del 15 gennaio del 2026 del Presidente FF di questo Tribunale si dava atto che le richieste dei professionisti ai fini della conferma dell'iscrizione all'elenco in epigrafe, dovevano essere presentate dagli stessi dal 1° al 30 aprile 2026, per mezzo del modello precedentemente adottato, firmato digitalmente, ed unito però a modello F24 Elementi Identificativi di pagamento dell'imposta di bollo dovuta di euro 16,00 (sedici/00) [all. 1], codice tributo 1599, con riserva di successivo versamento della tassa di concessione governativa, esclusivamente via PEC al Protocollo del Tribunale;

che è pervenuta in data 3.4.2026 nota del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti con la quale si evidenzia che il termine triennale è decorso dal 8.2.2024, quando nella relativa seduta è stato dichiarato efficace l'elenco dal Comitato ex art. 179 ter disp. att. c.p.c.; il tutto richiamando a tale fine la delibera n. 34 del 16.6.2025 del CNF;

che il dott. Colonnello, giudice dell'esecuzione, a cui lo scrivente ha richiesto una relazione, ha indicato di ritenere che il termine triennale dei professionisti iscritti per primi cade tra il 29.11.2023 e l'11.12.2023, quando ciascuno ha versato la tassa di concessione governativa, avendo la dichiarazione del comitato resa l'8.2.2024 solo un contenuto dichiarativo;

che in vero da una informale ricognizione di decisioni di altri comitati sembrerebbe che il termine triennale decorre dalla delibera di ammissione che, nel caso in esame, è avvenuta per un primo elenco il 9.11.2023 e per un secondo elenco il 29 novembre del 2023;

che su questo punto dovrà decidere il comitato;

che deve inoltre nominarsi un nuovo componente del comitato, considerando che la dott.ssa Vicario, nominata in ultimo, non svolge più le funzioni di giudice dell'esecuzione

**P.Q.M.**

1. **CONFERMA** la riunione del comitato del 4 maggio del 2026 alle ore 15:30

2. Dispone che in quella riunione si stabilisca la decorrenza del termine triennale ed indi la relativa scadenza, tenuto conto di quanto indicato in premessa, calendarizzandosi anche il termine per il deposito della necessaria documentazione e la riunione in cui si procederà alla revisione;
  3. Nomina la dott.ssa Marilina GUGLIELMI quale giudice dell'esecuzione componente del comitato;
  4. Dispone che le nuove domande eventualmente depositate vengano trasmesse a tutti i componenti del Comitato e messe in visione 10 prima della riunione alla dott.ssa Guglielmi.
- Si comunichi a tutti i membri del comitato ed al Presidente del Consiglio dell'Ordini degli Avvocati.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott. Gian Luca SOANA